

ATTO N. DD 1184

DEL 19/03/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 169 della Val Germanasca. Dalla progr. Km. 20+080 alla progr. Km. 21+700 in centro abitato del comune di Prali. Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione del limite di velocità a 30 Km/h.

Premesso che:

- la S.P. n. 169 della Val Germanasca costituisce l'unico collegamento del comune di Prali con in fondovalle ed è percorsa da un notevole traffico turistico;
- nel tratto compreso tra il Km 20+080 ed il Km 21+700, in centro abitato del comune di Prali, la strada presenta un marcato ammaloramento della pavimentazione, con abrasioni, rappezzature e creazione di buche diffuse a seguito di ogni precipitazione atmosferica, che richiedono un continuo intervento di riparazione da parte del nostro personale operante sul territorio;
- sul tratto stradale in questione è presente la segnaletica verticale di pericolo Fig. II 1 Art. 85 "Strada Deformata" che "*presegna un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare*";
- al fine di garantire sicurezza alla circolazione, in particolare ai veicoli a due ruote, considerate le attuali condizioni della pavimentazione, l'andamento planimetrico e le dimensioni della carreggiata, si ritiene necessario l'istituzione del limite di velocità a 30 km/h sino a cessazione del pericolo (intervento di nuova pavimentazione in programma)

Visti il D.P.C.M. del 02/03/2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, all'istituzione del limite di velocità a 30 km/h lungo la S.P. n. 169 della Val

Germanasca nel tratto compreso tra il Km 20+080 ed il Km 21+700, in centro abitato del comune di Prali, sino a cessazione del pericolo (intervento di nuova pavimentazione in programma).

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo la S.P. n. 169 della Val Germanasca nel tratto compreso tra il Km 20+080 ed il Km 21+700, in centro abitato del comune di Prali, a far data dal giorno di emanazione della presente e per la durata necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza, l'istituzione delle seguenti limitazioni:

- **limite massimo di velocità a 30 km/h**

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 02/03/2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,



Città metropolitana di Torino

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed i Decreti del Presidente della Giunta Regionale per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore, oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 19/03/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese